



UNIONE NAZIONALE
CAMERE CIVILI

IL PRESIDENTE
Avv. Antonio de Notaristefani
di Vastogirardi
segreteria.ministro@giustizia.it

Roma, 9 marzo 2020

Ill.mo Sig. Ministro della
Giustizia
On.le Avv. Alfonso Bonafede

Decreto legge 11/2020

ho letto il decreto legge emanato ieri, ed a nome delle Camere civili, Le rinnovo i ringraziamenti per l'intervento, che oggettivamente consentirà di ridurre gli assembramenti negli edifici giudiziari, e dunque garantirà una migliore tutela della salute degli utenti.

Nello spirito di leale collaborazione cui si è sempre attenuta la Associazione che io rappresento, Le voglio evidenziare che, tra i dubbi interpretativi resi inevitabili dalla concitazione del momento e dalla preoccupazione di noi Avvocati, ve ne è uno che mi è stato sollevato da più parti, e che, se non chiarito, potrebbe ridurre l'utilità della efficacia del provvedimento, perché potrebbe indurre i Colleghi, per ragioni prudenziali, a svolgere una attività di compimento di atti che potrebbe rivelarsi inutile, ma che in alcuni Uffici – mi riferisco soprattutto a quelli dei Giudici di pace – finirebbe con l'essere esguita mediante la presenza fisica nelle strutture giudiziarie.

La norma è quella sulla sospensione dei termini (art. 1, comma 2) che si applica ai procedimenti indicati al comma 1.

Tale ultimo comma si riferisce a tutti i giudizi non ricompresi tra le eccezioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. G, e dispone il rinvio di quelli destinati ad essere chiamati in udienze fissate tra il 9 ed il 22 marzo.

Il dubbio interpretativo che moltissimi Avvocati si stanno ponendo è questo: la sospensione dei termini per il compimento degli atti riguarda tutti i procedimenti non ricompresi tra le eccezioni di cui all'art. 2, oppure soltanto quelli fissati tra il 9 ed il 22 marzo?

Naturalmente, io capisco che, in condizioni normali, il percorso più lineare sarebbe quello di lasciare ai Giudici di indicare la interpretazione più corretta; ma sono certo che comprenderà che, nel dubbio, migliaia di Avvocati eseguiranno depositi che potrebbero rivelarsi inutili, ma che comunque incrementeranno il lavoro delle Cancellerie ed i rischi.

Le saremo pertanto grati, le Camere civili, i molti Colleghi che quel dubbio hanno manifestato, ed io, se vorrà valutare la opportunità di far dare un chiarimento sul punto dai Suoi Uffici.

La ringrazio in anticipo per quanto riterrà eventualmente di fare.

UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI

Corso Vittorio Emanuele II n. 282/284 - 00186 (RM)

Tel. e Fax 06.68803906 E-mail: presidente@unionenazionalecamerrecivili.it